



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2019, proposto dal Comune di Catania, in persona del Sindaco pro *tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Petino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

in qualità di esercenti la potestà sulla minore _____, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Commendatore ed Elisa Cosentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Gebbia, in Palermo, via Catania, 146;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 98/2019, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati come da epigrafe;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il Cons. Elisa Maria Antonia Nuara e udito per gli appellati l'avv. Massimo Commendatore;

Considerato che:

- il ricorso in appello non è assistito dal prescritto *fumus boni iuris* tale da mettere in dubbio il condiviso approdo giurisprudenziale di questo Consiglio (C.G.A sentenza n. 845/12) che depone in senso sfavorevole alla tesi di parte appellante;
- è evidente la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile per gli appellati;
- l'ordinanza appellata si sottrae alle critiche dell'Amministrazione appellante e deve essere confermata.
- le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna parte appellante alle spese dell'appello cautelare che liquida nella somma di € 2.000,00, oltre IVA e CAP.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità degli appellati e della minore da essi rappresentata.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE

Elisa Maria Antonia Nuara

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.